

**D.G.R. n. 16 - 7072 (Schede
di collaborazione tra istituzioni scolastiche e formative e
famiglie, descrittive delle azioni
didattico-pedagogiche e abilità scolastiche)**

Procedura indicata nella DGR 16 - 7072 per la valutazione dei casi “sospetti di DSA” da parte della ASL di competenza, su segnalazione delle famiglie che riceveranno le schede compilate dalla scuola, andrà a regime a partire dal 1° Settembre 2014, con l’avvio dell’anno scolastico 2014-15

Fermo restando l'autonomia della singola istituzione scolastica e delle famiglie nell'utilizzo delle schede, si sottolineano le funzioni legate all'utilizzo delle stesse:

- garanzia che il percorso di certificazione si concluda entro sei mesi dalla richiesta da parte della famiglia;
- garanzia che il percorso diagnostico sia stato effettuato secondo quanto previsto dalla Consensus Conference; in tal modo la certificazione di DSA contiene le informazioni necessarie per stilare una programmazione didattica educativa che tenga conto delle difficoltà del soggetto e preveda l'applicazione delle misure previste dalla legge

- strumento di osservazione e potenziamento, secondo quanto previsto dalla legge 170/2010;
- strumento di tutela dei docenti e dell'Istituzione Scolastica per potenziali conflittualità scuola-famiglia che possono insorgere;
- strumento di comunicazione scuola-famiglia, che può incidere positivamente nell'efficacia e trasparenza dei processi comunicativi;
- strumento di condivisione.

La D.D. n. 496 del 22 maggio 2014 della Regione Piemonte
disciplina i percorsi diagnostici per la
certificazione degli alunni con DSA e si richiamano i tre
possibili percorsi:

- percorso di certificazione attivato tramite la presentazione da parte dei genitori, o esercenti la potestà parentale, delle schede di collaborazione scuola-famiglia, con garanzia di rilascio della diagnosi entro 6 mesi dalla richiesta;
- percorso di certificazione attivato senza la presentazione da parte dei genitori delle schede di collaborazione scuola-famiglia, non è garantito il rilascio della diagnosi entro la tempistica di 6 mesi;
- percorso con la ratifica da parte del GDSAp (gruppo disturbi specifici apprendimento) di diagnosi redatta da un professionista privato, che rispetti i requisiti previsti dalla Sanità, con la tempistica di 45 giorni.

Delibera Giunta Regionale 4 febbraio

2014 n 16 - 7072

- Visto la legge n. 170/2010 DSA art. 3 comma 2 che prevede per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentino persistenti difficoltà, la scuola trasmetta apposita comunicazione alla famiglia
- Visto l'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 «Indicazioni per la diagnosi e certificazione dei DSA»
- Considerato che occorre recepire l'accordo a livello regionale

- Percorso finalizzato alla certificazione che individui modalità uniformi su tutto il territorio regionale relativo alla diagnosi e certificazione diagnostica dei soggetti sospetti di DSA
- USR/ REGIONE/ SANITA', ISTRUZIONE, UNIVERSITA', (gruppo di lavoro):
- PREDISPOSIZIONE SCHEDA DI COLLABORAZIONE SCUOLA FAMIGLIA che costituisce uno strumento didattico pedagogico per favorire i processi di apprendimento e di partecipazione degli alunni DSA, per favorire la partecipazione/ collaborazione scuola famiglia e come strumento per avere la certezza della certificazione in tempi brevi

SCUOLA PRIMARIA

- Osservazione sugli alunni per riflettere sui tipi di difficoltà scolastiche che può incontrare un singolo alunno
- Attivare in accordo con famiglia azioni di recupero potenziamento abilità scolastiche strumentali e descrizione degli esiti del potenziamento **(parte A)**
- Compilazione parte B DESCRIZIONE DELLE SIGNIFICATIVE DIFFICOLTA' PERSISTENTI DOPO INTERRVENTO DI POTENZIAMENTO EFFETTUATO

- Qualora per l'alunno si presentino difficoltà scolastiche, la scuola, in accordo con la famiglia, definisce le necessarie azioni di recupero e potenziamento delle abilità scolastiche strumentali. La scheda descrive le azioni di recupero e potenziamento scolastico, difficoltà di apprendimento, facilita la riflessione sui tipi di difficoltà , rende più funzionale la comunicazione scuola/famiglia: essa è infatti condivisa e consegnata alla famiglia

- Se nonostante le azioni di recupero e potenziamento persistono significative difficoltà nell'apprendimento delle abilità scolastiche strumentali, gli insegnanti a partire dal secondo quadrimestre del secondo anno della scuola primaria in poi, in accordo con la famiglia, compileranno la **parte B** della scheda di collaborazione.
- La scheda è consegnata alla famiglia.

- La presentazione della scheda da parte della famiglia all'ASL di residenza, garantisce che entro 6 mesi il Servizio Sanitario Regionale avvii e completi il percorso diagnostico e di certificazione

ALLEGATO 2 parte A e parte B

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO
GRADO – ISTRUZIONE E FORMAZIONE
PROFESSIONALE

ALLEGATO 3

Nel caso di un alunno già certificato DSA la scheda
costituisce:

- Strumento di condivisione sull'andamento scolastico da utilizzare per i passaggi da un ordine all'altro di scuola (es. tra scuola primaria e secondaria)finalizzata ad evidenziare gli interventi didattici posti in essere dalla scuola di provenienza e le abilità scolastiche acquisite

- Strumento didattico per favorire i processi di apprendimento e di partecipazione
- Rendere maggiormente funzionale la comunicazione scuola famiglia
- In particolare la scheda consente di documentare il percorso didattico personalizzato attivato dalla scuola e di descrivere le abilità scolastiche
- La scheda compilata è consegnata e condivisa con la famiglia

Le schede non costituiscono attività di screening

GDSAP

- ASL – neuropsichiatra, psicologo, logopedista, terapeuta
- Funzione di accogliere e registrare schede di collaborazione
- Garantire l'avvio e il completamento dell'iter diagnostico e di certificazione

Protocollo d'Intesa USR REGIONE PIEMONTE


- Recepimento accordo Stato Regioni 25 ottobre 2012 e definizione delle modalità uniformi sul territorio regionale diagnosi certificazione diagnostica per i soggetti sospetti di DSA

FASI DEL PROCESSO

- Istituzione scolastica è tenuta a predisporre una programmazione educativa didattica che tenga conto delle difficoltà dell'alunno e preveda l'applicazione mirata delle misure previste dalla legge 170/2010

Iter per la diagnosi e certificazione

- Predisposizione (dopo aver messo in atto progetto didattico atto al recupero delle abilità strumentali) da parte della scuola in accordo con la famiglia della scheda di collaborazione (scuola primaria) o scuola secondaria nel caso alunno «sospetto»
- Famiglia consegna la scheda al servizio sanitario anche per il tramite della scuola o agenzia formativa
- GDSAP dovrà entro 6 mesi dalla segnalazione, certificare il DSA

- Al termine di ogni ciclo scolastico la scuola dovrà redigere la scheda descrittiva (scuola media superiori agenzie formative) come documento di passaggio
 - allegato 3 scuola secondaria di primo e secondo grado
 - Allegato 2 scuola primaria
 - Nella scheda sono evidenziati le caratteristiche degli allievi, obiettivi, strumenti, metodi
 - IN CASO DI NUOVA CERTIFICAZIONE DI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
- 

- Tramite la scheda gli insegnanti che prederanno in carico l'allievo avranno una situazione chiara di cosa è stato fatto e di cosa l'alunno necessita per il proprio benessere scolastico e per il proprio successo formativo.